

ALLEGATO A

Intervento SRA03 ACA3

“Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli”

Bando annualità 2024

Sommario

1	DISPOSIZIONI GENERALI	3
2	DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO	3
3	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	4
3.1	<i>BENEFICIARI</i>	4
3.2	<i>ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ</i>	4
4	CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	4
5	IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO/ALTRI OBBLIGHI	6
5.1	<i>AZIONE 3.1 ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO / NO TILLAGE (NT)</i>	6
5.2	<i>AZIONE 3.2 ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE/MINIMUM TILLAGE (MT) E/O LAVORAZIONE A BANDE/STRIP TILLAGE</i> <i>7</i>	7
6	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, RIDUZIONE/INCREMENTO DELLE SUPERFICI, SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONE	8
6.1	<i>TIPOLOGIA DI SOSTEGNO</i>	8
6.2	<i>RIDUZIONE/ESTENSIONE DELLE SUPERFICI</i>	8
6.3	<i>COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONI</i>	9
7	DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO	9
8	OBBLIGHI DIVERSI DAGLI IMPEGNI SPECIFICI DI INTERVENTO	9
8.1	<i>CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA</i>	9
8.2	<i>CONDIZIONALITÀ SOCIALE</i>	10
8.3	<i>REQUISITI MINIMI</i>	10
9	COMPETENZE AMMINISTRATIVE	11
10	ADEMPIMENTI PROCEDURALI	11
10.1	<i>DOMANDA DI AIUTO/SOSTEGNO E DI PAGAMENTO</i>	11
10.2	<i>CONTENUTI DELLE DOMANDE, MODIFICHE, TERMINI, RITARDI E CORREZIONE DI ERRORI PALESI</i>	12
10.3	<i>FASI DEL PROCEDIMENTO ANNUALITÀ 2023/2024</i>	12
10.4	<i>MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA</i>	12
11	CLAUSOLA DI REVISIONE	13
12	CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	13
13	CESSIONE/SUBENTRO	13
13.1	<i>CASI GENERALI</i>	13
13.2	<i>SUBENTRO IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO</i>	14
14	RINUNCE AGLI IMPEGNI	14

1 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 così come modificato con Decisione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023
- Delibera di GR n. 1534 del 27/12/2022 “Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027”
- Delibera di G.R. n. 340 del 03/04/2023 “PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt.70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021”
- Delibera di GR n. 1210 del 23.10.2023 “Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA03-ACA3 “Tecniche lavorazione ridotta dei suoli” Annualità 2024.

2 Descrizione delle finalità dell’intervento

L’intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare sulle superfici a seminativo una delle seguenti azioni:

- Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)
- Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.

L’intervento risponde in via prioritaria all’esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all’erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l’uso delle riserve fossili, contrastare la riduzione della sostanza organica e aumentare la capacità del terreno di assorbire e trattenere l’acqua. In tal modo l’intervento concorre al perseguimento dell’Obiettivo specifico 5.

Al contempo, l’intervento concorre all’Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l’acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l’emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza organica. L’adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l’erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni benefiche per il clima e l’ambiente indicate per l’agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, l’agricoltura conservativa è una delle modalità di gestione del suolo evidenziata nell’ambito dell’Inventario dei gas serra dell’Italia per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).

Più nel dettaglio gli impegni relativi alle tecniche di lavorazione volti a minimizzare il disturbo (semina diretta su sodo, minima lavorazione, divieto di arature) e la copertura del suolo attraverso

il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali soddisfano le esigenze E2.1, E2.4, E2.12 ed E2.13 perché mantengono il terreno in buone condizioni strutturali prevenendone l'erosione, conservano e migliorano il contenuto in sostanza organica nel suolo, aumentano la capacità di assorbire e di trattenere l'acqua e determinano una mancata emissione di CO₂ rispetto all'ordinaria lavorazione del terreno. Il limite all'uso di fertilizzanti e il divieto di utilizzo dei fanghi e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni di spandimento sul suolo (operazioni R10 di cui alla parte IV del D.Lgs.152/06) soddisfano l'esigenza 2.14 perché riducono il rischio di lisciviazione o percolazione dei nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee.

L'intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di impegno di cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12), con inizio al 01/01/2024.

3 Condizioni di ammissibilità

3.1 Beneficiari

Sono beneficiari dell'intervento:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole

3.2 Altri criteri di ammissibilità

L'intervento si applica sulle superfici a seminativo.

Sono ammissibili anche le colture poliennali, limitatamente all'anno di semina. La coltura poliennale viene pagata una sola volta il primo momento in cui è riportata nel PCG valevole per la prima domanda di pagamento, non anche gli anni successivi in cui permane nell'appezzamento.

La superficie minima ammissibile è pari ad 1 ettaro.

L'importo richiesto in domanda di aiuto rappresenta il tetto massimo del quinquennio nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo "Estensione degli impegni".

Il beneficiario può aderire all'intervento scegliendo una sola delle due azioni previste.

4 Criteri di selezione delle domande

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione nel caso in cui le richieste eccedano le risorse disponibili. Le domande sono poste in graduatoria secondo l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Principio	Descrizione	Punteggio
<i>Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali</i>		
A) Siti Natura 2000*	A1) SAU dichiarata e validata in fascicolo ricadente nei siti natura 2000 > 50%	4
	A2) SAU dichiarata e validata in fascicolo ricadente nei siti natura 2000 compresa tra il 20 e il 50%	2
B) Aree Protette e sir fuori Siti Natura 2000*	B1) SAU dichiarata e validata in fascicolo ricadente nelle aree protette e sir > 50%	3
	B2) SAU dichiarata e validata in fascicolo ricadente nelle aree protette e sir compresa tra il 20 e il 50%	1
<i>Entità della superficie soggetta a impegno</i>		
C) Numero di ettari richiesti a impegno	C1) oltre 20 ha	3
	C2) da 10 a 20 ha	2
D) Percentuale di superficie richiesta ad impegno	D1) oltre il 30% dei seminativi	3
	D2) dal 25 al fino al 30% dei seminativi	2
<i>Zone montane, con svantaggi naturali diversi o soggette a vincoli naturali</i>		
E) Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ex art.32 del reg. UE 1305/2013)	E1) SAU dichiarata e validata in fascicolo ricadente in zona svantaggiata > 60%	3
	E2) SAU dichiarata e validata in fascicolo ricadente in zona svantaggiata >30% e ≤ a 60%	1
Punteggio massimo		14

* I criteri fanno riferimento alla L.R. n.30/2015 e s.m.i.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con minore importo richiesto.

Sono cumulabili tra loro i punteggi contrassegnati da una x:

	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2
A1	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
A2	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
B1	-	x	-	-	x	x	x	x	x	x
B2	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x
C1	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x
C2	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x
D1	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x
D2	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x
E1	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
E2	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-

5 Impegni specifici dell'intervento/altri obblighi

L'impegno consiste nell'adottare le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli sotto descritte su una parte dei seminativi per cinque anni.

L'intervento può attuarsi indifferentemente ad appezzamenti fissi o variabili, per cui l'ubicazione non è oggetto di controllo. Restano fermi gli obblighi di rotazione delle colture che seguono le regole di condizionalità, in particolare la BCCA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi.

L'intervento si compone di due azioni.

5.1 Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)

Sono previsti i seguenti impegni:

1. adozione della tecnica della semina diretta su sodo, le semine devono essere effettuate senza effettuare lavorazioni eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina
2. divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice
3. mantenimento in loco dei residui, eventualmente trinciati, della coltura in precessione a quella seminata su sodo
4. divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009, nel rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2
5. tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione
6. ogni anno (01/01 – 31/12) almeno il 20% dei seminativi dell'UTE oggetto di impegno deve essere interessato da tecniche di semina su sodo, ferma restando la superficie minima di 1 ettaro di SOI

Sono esclusi dal computo dei seminativi aziendali i pascoli ed i prati permanenti. I terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI; tali superfici non sono ammesse a premio.

La semina deve essere fatta con il solo uso di seminatrici speciali che consentano la semina su sodo. L'azienda deve essere in possesso di tale macchinario o avvalersi di un contoterzista o di altra azienda che rilasci apposita dichiarazione. La dimostrazione avviene tramite la presenza di uno dei seguenti elementi:

- il possesso del macchinario caricato sul fascicolo aziendale
- la fattura del contoterzista per conto del beneficiario
- la dichiarazione dell'azienda agricola che esegue la lavorazione per conto del beneficiario

L'operazione culturale "semina su sodo" deve essere annotata sul registro aziendale e nel PCG devono essere indicate le colture da interessate da semina su sodo, da conteggiare ai fini del rispetto dell'impegno.

Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo; in tali casi il beneficiario deve inviare specifica comunicazione ad Artea tramite pec indicando la data in cui è stata effettuata l'operazione, le motivazioni e l'attrezzatura usata nel rispetto del divieto di inversione degli strati del suolo. L'operazione va altresì registrata sul QdR. L'invio della comunicazione e la registrazione sul QdR deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta operazione di decompattamento.

L'intervento può attuarsi indifferentemente ad appezzamenti fissi o variabili, per cui l'ubicazione non è oggetto di controllo. Restano fermi gli obblighi di rotazione delle colture che seguono le regole di condizionalità, in particolare la BCCA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi.

5.2 Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande/strip tillage

Sono previsti i seguenti impegni:

1. adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti: lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm; è ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza
2. divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice
3. mantenimento in loco dei residui, eventualmente trinciati, della coltura in precessione a quella seminata con tecniche di lavorazione minima
4. divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009, nel rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2
5. tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione
6. ogni anno (01/01 – 31/12) almeno il 20% dei seminativi dell'UTE oggetto di impegno deve essere interessato da tecniche di lavorazione ridotta dei suoli

Sono esclusi dal computo dei seminativi aziendali i pascoli ed i prati permanenti. I terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI, tali superfici non sono ammesse a premio.

L'operazione culturale "minima lavorazione" deve essere annotata sul registro aziendale e nel PCG devono essere indicate le colture interessate da tecniche di minima lavorazione, da conteggiare ai fini del rispetto dell'impegno.

Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo; in tali casi il beneficiario deve inviare specifica comunicazione ad Artea tramite pec indicando la data in cui è stata effettuata l'operazione, le motivazioni e l'attrezzatura usata nel rispetto del divieto di inversione degli strati del suolo. L'operazione va altresì registrata sul QdR. L'invio della comunicazione e la registrazione sul QdR deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta operazione di decompattamento.

5.3 Inadempienze

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione e all'eventuale violazione dell'impegno pertinente di condizionalità, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023. L'individuazione delle inadempienze sul rispetto degli impegni, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e le relative conseguenze sono riportate in apposito atto di Giunta in attuazione del suddetto atto nazionale.

6 Indicazione della tipologia di sostegno, riduzione/incremento delle superfici, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazione

6.1 Tipologia di sostegno

L'aiuto consiste nell'erogazione di un premio annuale per ettaro di SOI.

Sono previsti i seguenti premi per ettaro di superficie oggetto di impegno (SOI) all'anno:

Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)	Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande/strip tillage
340,00 euro/ha	210,00 euro/ha

6.2 Riduzione/estensione delle superfici

Per l'intero periodo di impegno è ammessa la riduzione della SOI (intesa come numero di ettari a impegno) con una tolleranza massima complessiva del 20% (nel rispetto delle superfici minime di cui al par. 3.2 Altri criteri di ammissibilità). Riduzioni maggiori del 20% danno luogo alla decadenza della domanda.

L'incremento della SOI è sempre possibile.

È possibile richiedere a premio un numero di ettari eccedente quelli ammessi con la prima domanda di sostegno in graduatoria nel rispetto di quanto previsto al par. 3.1.7 dell'Allegato A alla DGR n 340 del 03.04.2023.

La possibilità di vedere riconosciuto a premio un numero di ettari superiore a quelli ammessi in graduatoria con la prima domanda di sostegno è soggetta all'ammissione di una domanda di estensione che viene considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. In graduatoria le domande di estensione verranno ammesse in via residuale dopo l'ammissione di tutte le nuove domande di sostegno.

Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale.

6.3 Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazioni

I premi di SRA03 ACA3 sono cumulabili sulla stessa superficie con:

- gli interventi SRA02, SRA15, SRA24 e SRA29 del PSP 2023-2027
- il tipo di operazione 10.1.5 e la misura 11 del PSR 2014-2022

Nel casi suddetti è possibile il cumulo totale dei premi senza decurtazioni.

La presentazione delle domande è consentita anche ai beneficiari del tipo di operazione 10.1.1 “Semina su sodo” con impegni in scadenza a maggio 2024, ai sensi del D.D. 52585/2019, fermo restando il rispetto dei relativi impegni fino a tale data. Per coloro che saranno ammessi a beneficiare del nuovo regime di aiuto, è prevista una decurtazione proporzionale del pagamento per il periodo di impegno che si sovrappone tra tipo di operazione 10.1.1 (limitatamente alla semina su sodo) e SRA03 – Azione 1. La decurtazione sarà operata sul premio a valere su SRA03.

In relazione agli Ecoschemi, gli eventuali casi di doppio pagamento sono trattati in apposito atto di Giunta. In ogni caso l’eventuale decurtazione opera su SRA03 ACA3.

7 Definizione del quadro finanziario

Le risorse stanziare per l’annualità 2024 sono pari a euro 300.000,00, per un totale di euro 1.500.000,00 per il quinquennio di impegno.

8 Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento

8.1 Condizionalità rafforzata

I beneficiari dell’intervento SRA03 ACA3 sono tenuti al rispetto delle norme di condizionalità di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) del 9 marzo 2023: “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.”

Nell’ambito della disciplina di condizionalità, così come stabilito dal PSP, si individuano i seguenti elementi di base pertinenti in merito alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA):

- BCAA 5 Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
- BCAA 6 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Le disposizioni relative alla condizionalità, ed i loro aggiornamenti, devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito a livello nazionale.

8.2 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116." n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale come previsto dall'art.1, comma 3 del sopra citato Decreto Interministeriale e ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023.

8.3 Requisiti minimi

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 sono definiti nell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all'intervento SRA03 ACA3.

9 Competenze amministrative

Il Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici è referente per l'intervento ed emana il bando per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione ARTEA adotta entro il 29 dicembre 2023 un provvedimento contenente:

- l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base ai requisiti di accesso, ai principi di selezione e alle risorse disponibili e delle domande non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili
 - l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento
- ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

10 Adempimenti procedurali

10.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i..

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno costituisce la richiesta di adesione all'intervento SRA03 ACA3 del PSP 2023-2027; è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>".

L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Se la domanda risulta ammissibile ai sensi del presente bando, il richiedente dovrà presentare la domanda di pagamento per il 2024 e per le quattro annualità successive entro i termini indicati ai paragrafi seguenti.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali. I dati sono trattati da ARTEA secondo la normativa vigente.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi

I contenuti delle domande, i casi di ritardo delle domande di pagamento, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito atto approvato a livello nazionale.

10.3 Fasi del procedimento annualità 2023/2024

Presentazione delle domande di aiuto	Dalla pubblicazione del presente atto sul BURT fino al 30 novembre 2023. Non è prevista presentazione tardiva della domanda di aiuto.
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro il 29 dicembre 2023
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto (o altra data successiva stabilita a livello nazionale)

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2024.

10.4 Mancata presentazione della domanda annua

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo dell'eventuale periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Nell'ambito del provvedimento relativo all'implementazione, a livello regionale, dei principi di cui al decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, la Regione si riserva di stabilire eventuali sanzioni e/o decadenze per il caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento e/o DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico sia reiterata per più annualità.

11 Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

12 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

13 Cessione/subentro

13.1 Casi generali

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari e segue le regole contenute nel paragrafo 4.7 "Disciplina della cessione dell'azienda, delle superfici, dei capi" dell'allegato A alla DGR n. 340/2023.

È ammesso il solo subentro totale, trattandosi di impegno ad appezzamenti non fissi. Il subentro totale si riferisce alle superfici: non esiste la possibilità di trasferire dei “diritti” legati al regime di aiuto.

Per l’ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l’avvenuta cessione delle superfici o dell’azienda per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. l’azienda/le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell’aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell’espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell’annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l’ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall’intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all’autorità competente l’acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell’impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per le annualità di impegno residue in relazione al termine di inizio dell’impegno iniziale con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

13.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso dell’imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l’interruzione dell’impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell’attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

14 Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo “Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali”, la rinuncia all’adesione all’intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all’adesione all’intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.